



FEDERAZIONE ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
ABRUZZO



Ministero della Giustizia

**FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI DELL'ABRUZZO**

C.da Iconicella, 1 c/o uffici amministrativi Consorzio LancianoFiera,
Polo Fieristico d'Abruzzo - 66034 Lanciano (CH)

C.F. 91028100682 - TEL: 351.7965699

E-mail: info@agronomiforestaliabruzzo.it

PEC: protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it

Web: <https://federazioneabruzzo.conaf.it>

REGOLAMENTO GENERALE

Predisposto ed approvato nella seduta di Consiglio del 06/03/2025 con delibera n. 5/2025

prot. n. 124/I.7 del 06/03/2025

Approvato dall'Assemblea di Federazione in data 07/03/2025

Sommarrio

TITOLO I - CARATTERI GENERALI	4
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1 - Definizioni	4
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione	6
Art. 3 - Principi generali	6
Art. 4 - Funzioni della Federazione Regionale	6
TITOLO II - LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI	8
CAPO I - IL CONSIGLIO	8
Art. 5 - Scopi	8
Art. 6 - Il Consiglio	8
Art. 7 - Attribuzioni del Presidente	9
Art. 8 - Segretario	10
Art. 9 - Tesoriere	11
Art. 10 - Direttore	11
Art. 11 - Coordinatori dei Dipartimenti	12
Art. 12 - Convocazioni e sedute del Consiglio	12
Art. 13 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio	13
Art. 14 - Trattamento delle indennità e dei rimborsi spesa	14
CAPO II - ORGANIZZAZIONE INTERNA	14
Art. 15 - Organizzazione interna	14
Art. 16 - Consulenti e commissioni di consulenza	14
Art. 17 - Segreteria	15
Art. 18 - Servizio Comunicazione	15
TITOLO III - BANCHE DATI, TRATTAMENTO E INFORMAZIONE	16
Art. 19 - Trattamento	16
Art. 20 - Individuazione delle banche dati	16
Art. 21 - Registri	17
Art. 22 - Pubblicazioni	18
Art. 23 - Trasmissione, comunicazione e diffusione	18
TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE	19
Art. 24 - Manuali	19
Art. 25 - Disposizioni Transitorie e Finali	19
Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento	19

LA FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELL'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 giugno 2001, n. 328;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.l.gs 30 giugno 2003, n. 196, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali;

Visto il GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo, nonché in merito all'esercizio delle attribuzioni della Federazione, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;

Adotta il seguente Regolamento Generale

TITOLO I - CARATTERI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 così come modificata e integrata dalla L. 152/92 e dal DPR 328/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81
- b) **Federazione Regionale**, è l'istituzione a livello Regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e ss.mm.ii.. La Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo è formata dagli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle provincie di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. La Federazione Regionale è considerata un Ente Pubblico non economico e pertanto senza fini di lucro.
- c) **Consiglio della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo**, l'organo di governo della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo composto dai presidenti degli ordini territoriali della regione Abruzzo ai sensi dell'art. 21-bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e ss.mm.ii., per brevità di seguito denominato **Consiglio**;
- d) **Ordine**, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e ss.mm.ii.;
- e) **Funzioni istituzionali**, le funzioni del Consiglio della Federazione Regionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti**, i **Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art.3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior e Forestali Junior, Biotecnologo Agrario**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- g) **Presidente**, il Presidente della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo;

- h) **Segretario**, il Segretario della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo;
- i) **Direttore**, il Direttore della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo;
- j) **Tesoriere**, il Tesoriere della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo;
- k) **Componenti**, i componenti dell'Assemblea della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo, unitamente al Tesoriere, al Segretario e al Direttore della Federazione Regionale;
- l) **Segreteria**, il personale in servizio presso la Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo costituente la dotazione organica per le attività di amministrazione e gestione del Consiglio;
- m) **Assemblea di Federazione**, l'assemblea dei Presidenti degli Ordini Provinciali e dei componenti degli Ordini provinciali;
- n) **Seduta**, le riunioni del Consiglio di Federazione Regionale;
- o) **Dipartimento**, unità organizzativa del Consiglio di Federazione;
- p) **Coordinatore del Dipartimento**, il componente al quale è affidato il Dipartimento;
- q) **Portale Istituzionale** della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo, il sito internet ufficiale della Federazione Regionale ed il portale Segreteria Cloud;
- r) **Regolamento**, fonte normativa secondaria, sottordinata rispetto alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, la cui emanazione costituisce una facoltà riconosciuta al potere esecutivo, Consiglio, per disciplinare lo svolgimento di un'attività;
- s) **Delibera di Consiglio**, l'atto deliberativo del Consiglio;
- t) **Decreto Presidenziale**, l'atto assunto dal Presidente relativo all'esecuzione di una delibera di Consiglio o per attività urgenti o indifferibili;
- u) **Circolare**, l'atto di indirizzo per l'attuazione delle norme di interesse della categoria;

- v) **Direttiva**, l'atto per l'applicazione delle disposizioni regolamentari del Consiglio;
- w) **Parere**, l'atto interpretativo di norme di interesse della categoria.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, altresì, le definizioni elencate nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e della L. 241/90 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è diretto ad assicurare l'organizzazione interna per disciplinare lo svolgimento della funzione istituzionale dell'attività della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo in applicazione della Legge 3/76 e ss.mm.ii., del DPR 350/81, e della L. 241/90 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle distinzioni effettuate, dalle citate norme, tra funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, la cui competenza è attribuita agli organi di governo, e funzioni amministrative e gestionali, di competenza della Segreteria o direzione.

Art. 3 - Principi generali

1. Il presente regolamento individua le seguenti linee guida generali per la gestione della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo:

- a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
- b) autonomia di gestione;
- c) circolazione delle informazioni;
- d) legalità e correttezza del trattamento dei dati personali;
- e) esattezza, completezza e pertinenza dei dati personali trattati.

2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell'Abruzzo.

Art. 4 - Funzioni della Federazione Regionale

La Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha le seguenti funzioni:

- a) rappresenta i Consigli degli Ordini territoriali nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i

problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;

- b) svolge attività di coordinamento tra gli Ordini territoriali in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli Consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
- c) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli Ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione, sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
- d) costituisce commissioni di studio e/o dipartimenti per le tematiche di sua competenza;
- e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli Ordini territoriali, sia direttamente.
- f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli Ordini;
- g) compie studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione;
- h) svolge attività di segreteria unica centralizzata e digitalizzata per conto degli Ordini territoriali regionali;
- i) agisce per conto degli Ordini territoriali regionali come centro unico di costo per attività, forniture e servizi di interesse comune a tutti gli Ordini rappresentati.

TITOLO II - LA FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

CAPO I - IL CONSIGLIO

Art. 5 - Scopi

1. Il Consiglio, nell'ambito delle attribuzioni fissate dall'ordinamento, cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale.

Cura i rapporti del sistema ordinistico con le istituzioni regionali ed interregionali

2. Il Consiglio promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività di interesse degli ordini e dei professionisti.

3. Il Consiglio sviluppa ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico.

4. Il Consiglio, inoltre:

- a) costituisce commissioni, comitati, consulte, istituti, centri studi, osservatori;
- b) promuove la formazione, realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali;
- c) organizza convegni, congressi, conferenze e missioni a carattere nazionale ed interregionale;
- d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e il sistema ordinistico;
- e) assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo della professione.

5. Il Consiglio è legittimato ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela del titolo e delle prerogative della professione, nonché ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ordini e la professione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 6 - Il Consiglio

1. Il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi e i criteri generali della propria attività contenuti nel documento

A CURA DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELL'ABRUZZO
EDIZIONE N°01 REV 00 – LANCIANO 06/03/2025
Predisposto ed approvato nella seduta di Consiglio del 06/03/2025 con delibera n. 5/2025 prot. n. 124/I.7 del 06/03/2025
Approvato dall'Assemblea di Federazione in data 07/03/2025

programmatico annuale;

- b) nomina il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore;
- c) definisce, ai fini dell'attuazione del programma di cui alla lettera a), gli obiettivi da realizzare da parte dei dipartimenti, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- d) nomina, al fine di realizzare gli obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a), i Coordinatori dei Dipartimenti fra i suoi componenti ed altresì le unità del dipartimento;
- e) delega singoli componenti per particolari e temporanee esigenze all'esercizio di singole funzioni al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a);
- f) assolve a ogni altro compito demandato dalla legge o dai regolamenti nonché stabilisce i registri di cui all'art. 21.
- g) delibera il limite massimo delle indennità che possono essere corrisposte ai componenti;
- h) concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate dagli Ordini, anche di concerto fra loro, nonché ad altri enti pubblici o privati;
- i) valuta ed approva i programmi degli eventi formativi ed attribuisce agli stessi i crediti formativi professionali (C.F.P.) ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione professionale permanente;
- j) al Consiglio spettano inoltre tutte le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dagli altri regolamenti che disciplinano la vita dell'Ente.

2. Il Consiglio può delegare il Presidente, il Segretario e il Direttore a porre in essere gli atti aventi contenuto meramente esecutivo di propria spettanza, che devono essere messi a disposizione dei componenti senza ritardo.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'art. 3, comma 1:

- a) convoca le sedute del Consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i

lavori;

- b) coordina i rapporti del Consiglio con gli organi istituzionali ovvero di rilievo costituzionale e con gli altri Ordini; sovrintende alle relazioni con le pubbliche amministrazioni;
- c) concorda con i componenti interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ogniqualvolta possano impegnare il Consiglio;
- d) coordina e indirizza i Coordinatori dei Dipartimenti alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art.6, comma 1, lettera d);
- e) illustra pubblicamente, direttamente o conferendone delega a un componente, la posizione del Consiglio;
- f) convoca e presiede l'Assemblea della Federazione Regionale;
- g) può invitare membri del Consiglio Nazionale e iscritti agli Ordini territoriali della regione alle sedute di Consiglio ed alle Assemblee della Federazione Regionale; se presenti, partecipano ai lavori del Consiglio o dell'Assemblea senza diritto di voto;
- h) provvede alla nomina, su delibera del Consiglio, dei componenti delle Commissioni consultive della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento;
- i) vigila sull'attività della Segreteria e riferisce al Consiglio.

Art. 8 – Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio nel suo seno. Egli resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il Consiglio, ed è rieleggibile. Egli decade con la fine del mandato del Presidente, anche se in carica da meno di due anni. Egli esercita il riscontro del visto di legittimità su tutti gli atti dell'Amministrazione e verifica l'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

- a) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, in particolare curando la redazione dei verbali e delle deliberazioni, che sottoscrive unitamente al Presidente, nonché la conservazione del registro dei verbali delle sedute del Consiglio e del registro delle deliberazioni, che

dovranno essere numerate progressivamente;

b) coadiuva il Presidente, il Tesoriere e il Direttore nello svolgimento dei compiti d'ufficio;

3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni di verbalizzazione in sede di Consiglio sono assunte dal Direttore. In assenza di quest'ultimo, assume le funzioni di Segretario il consigliere più giovane per anzianità di iscrizione all'Ordine.

Art. 9 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nel suo seno ed è all'uopo delegato per l'espletamento di funzioni contabili e di spesa, queste ultime nei limiti definiti dal Consiglio stesso. Egli resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il Consiglio, ed è rieleggibile. Egli decade con la fine del mandato del Presidente, anche se in carica da meno di due anni. In caso di mancata nomina del Tesoriere, esercita le funzioni ad egli attribuite il Segretario nominato in qualità di facente funzione.

Nello specifico, il Tesoriere sovrintende alla predisposizione tecnico-contabile dei bilanci finanziari e delle situazioni patrimoniali, previsionali e consuntive delle strutture interne alla Federazione Regionale e delle relative variazioni e dispone, altresì, dopo le approvazioni da parte degli organi di governo, l'esecutività degli adempimenti connessi.

Il Tesoriere esercita, con criterio prudenziale e di economicità, autonomi poteri di spesa nei limiti dei capitoli o della quota-parte dei capitoli di bilancio assegnati dal Consiglio, nell'ambito dei limiti di oggetto e di valore definiti dallo stesso.

Art. 10 – Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio. In caso di mancata nomina le funzioni ad egli demandate sono di diritto esercitate dal Presidente coadiuvato dal Segretario. Egli resta in carica sino a revoca da effettuarsi a mezzo di atto di delibera del Consiglio. Egli decade con la fine del mandato del Presidente. Partecipa alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto. È chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

a) cura gli adempimenti di cui all'art. 6;

b) cura, su delega del Presidente, la gestione della corrispondenza dell'Ente dando disposizioni attuative agli Uffici di Segreteria;

c) richiede entro il 15 febbraio di ogni anno agli Ordini territoriali il numero degli iscritti al

primo gennaio dell'anno in corso, in base al quale verrà calcolata la quota da versare alla Federazione.

2. Il Direttore è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli Uffici di Segreteria della Federazione Regionale. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Direttore presenta al Consiglio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Direttore propone al Consiglio l'orario di apertura al pubblico degli uffici e il loro funzionamento, coordina la segreteria, autorizza il rilascio di copie degli atti nonché l'evasione delle richieste di ricerca e documentazione rivolte all'ufficio di segreteria.

4. Il Direttore affianca il Presidente ed il Consiglio nella realizzazione del programma di attività. Dispone delle attività e del personale di segreteria in termini temporali e spaziali.

Art. 11 - Coordinatori dei Dipartimenti

1. Il Consiglio nomina i Coordinatori dei Dipartimenti, i quali svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza del dipartimento al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento.

2. Il Coordinatore del Dipartimento, su delega del Presidente, può avere la rappresentanza esterna per il compimento di singoli atti.

Art. 12 - Convocazioni e sedute del Consiglio

1. Il Consiglio ha sede legale e sede amministrativa presso la sede amministrativa dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Chieti, ove normalmente si riunisce, salva diversa indicazione effettuata nell'atto di convocazione.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono motivate.

4. L'ordine del giorno è trasmesso mediante mezzo documentabile, almeno due giorni solari prima della data di convocazione della seduta mezzo PEC e/o mail istituzionale.

5. In caso di motivata richiesta di almeno due componenti, il Presidente deve convocare la seduta prima della data programmata. Il Presidente in caso di urgenza può convocare entro le ventiquattro ore le sedute del Consiglio.

6. La convocazione riporta il luogo e l'ora della seduta nonché l'ordine del giorno e, all'occorrenza,

il nome del relatore. Salvi i casi di urgenza, il relatore ovvero la competente struttura predispone la documentazione utile, che è posta a disposizione dei componenti almeno ventiquattrore prima della seduta.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni avvengono in forma palese ovvero per alzata di mano o dichiarazione di voto. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute per specifici argomenti, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti nonché i rappresentanti del sistema ordinistico e/o del personale.

8. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. I componenti possono consegnare sintetiche dichiarazioni da essi sottoscritte, entro il termine della seduta, il cui contenuto verrà riportato nel verbale.

9. Il primo punto all'ordine del giorno è rappresentato dall'approvazione del verbale dell'ultima seduta. L'ordine del giorno può essere modificato con votazione unanime.

10. Sotto il coordinamento del Presidente, al relatore spetta di sviluppare la questione affidatagli e ha inoltre facoltà di rispondere alle domande dei componenti.

Art. 13 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio

1. Le nomine del Consiglio sono effettuate con deliberazione del Consiglio.

2. In caso di urgenza, le nomine e designazioni possono essere svolte dal Presidente che le sottopone a ratifica nella prima seduta successiva.

3. Salvo diversa disposizione di legge o regolamento, possono essere designati i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in possesso dei requisiti richiesti.

4. Salvo diversa indicazione, entro cinque giorni dalla comunicazione della deliberazione, il Dottore Agronomo e Dottore Forestale deve comunicare l'accettazione. In caso di mancata accettazione o di rinuncia, il Consiglio procede a nuova designazione o nomina.

5. Salvo diversa disposizione di legge o regolamento, le designazioni o nomine di cui al presente articolo sono a tempo determinato. Nel caso in cui non sia espressamente stabilita la scadenza dell'incarico, quest'ultimo coincide con quella del Consiglio che ha provveduto alla nomina o designazione.

6. Presso la segreteria del Consiglio di Federazione, è disponibile l'elenco dei Dottori Agronomi e

Dottori Forestali che sono stati nominati ai sensi del presente articolo. L'elenco contiene il **nome** e l'**Ordine di appartenenza** dell'incaricato, l'**oggetto di incarico** e la **data della deliberazione consiliare**. L'elenco può essere consultato da qualsiasi iscritto all'Ordine.

Art. 14 - Trattamento delle indennità e dei rimborsi spesa

1. La carica di Consigliere dà diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Nessun regime indennitario è previsto.
2. Il Consiglio adotta uno specifico regolamento contenenti i criteri relativi ai rimborsi spesa. Per ogni dipartimento, attività, servizio, commissione od organo consultivo potrà essere previsto un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio annuale di previsione.
3. In attesa dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, ogni rimborso spesa potrà essere liquidato solo dopo aver ricevuto il parere positivo del Tesoriere.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 15 - Organizzazione interna

1. Il Consiglio, con propria deliberazione, stabilisce i dipartimenti attraverso i quali articolare i lavori, fissa gli obiettivi e la durata, assegna le risorse.
2. I dipartimenti sono coordinati da Dottori Agronomi o Dottori Forestali regolarmente iscritti ad uno degli Ordini territoriali che possiedono documentata esperienza sui settori di azione del dipartimento stesso.
3. Il Coordinatore del dipartimento è nominato per il periodo del mandato del Consiglio e può essere revocato con provvedimento motivato in qualunque momento. Il Coordinatore del Dipartimento coordina l'attività nelle materie di competenza della propria unità, avvalendosi degli uffici e del personale del Consiglio nonché, ove autorizzato, dei consulenti e delle commissioni di cui all'art. 16.
4. Almeno una volta all'anno e, in ogni caso, prima della scadenza del proprio mandato, il Coordinatore del dipartimento predisponde una relazione sui risultati conseguiti.

Art. 16 - Consulenti e commissioni di consulenza

1. Il Consiglio può avvalersi di consulenti e costituire commissioni di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attività si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire con delibera del Consiglio.

3. Le commissioni di cui al presente articolo sono convocate dal Presidente.

4. Le commissioni sono presiedute dal Presidente o da un Consigliere su delega del Presidente, e si riuniscono presso la sede del Consiglio e/o in modalità telematica. Le commissioni possono essere convocate in altra località in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e economicità che sovrintendono l'azione del Consiglio di Federazione. Alla mancata partecipazione a due riunioni consecutive segue la decadenza dall'incarico. Le riunioni non possono aver luogo durante le sedute del Consiglio. Della convocazione deve essere data notizia ai componenti del Consiglio.

Art. 17 – Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria sono svolte dagli uffici del Consiglio, sotto il coordinamento del Direttore.

2. Il Consiglio delibera l'organizzazione delle funzioni della Segreteria.

3. Al Direttore spetta inoltre la verifica delle presenze del personale e dell'orario di servizio.

Art. 18 - Servizio Comunicazione

1. Il Servizio Comunicazione è istituito per divulgare l'immagine del Dottore Agronomo e Dottore Forestale nella società civile e per porre in essere l'obiettivo della trasparenza nella circolazione delle informazioni all'interno della categoria. Il Servizio si occupa delle attività della comunicazione istituzionale ed informativa del Consiglio di Federazione.

2. Il Servizio di Comunicazione è coordinato dal Presidente o da un nominato dal Presidente.

3. Il sito istituzionale rappresenta il portale telematico ufficiale della Federazione Regionale dell'Abruzzo. La sua articolazione, struttura e contenuti sono definiti dal Consiglio in conformità alle linee guida impartite dal CONAF.

4. La gestione del servizio di comunicazione verso gli iscritti viene effettuata mediante l'adozione del portale Segreteria Cloud. La sua articolazione, struttura e contenuti sono definiti dal Consiglio. Il Servizio di comunicazione viene espletato mediante l'invio di comunicati, circolari, avvisi e/o documenti all'indirizzo PEO istituzionale con dominio agronomiforestaliabruzzo.it attivato dalla Federazione e/o dalle segreterie degli Ordini territoriali. Su discrezione del Presidente e/o del Direttore le comunicazioni possono essere trasmesse agli iscritti mezzo PEC.

TITOLO III – BANCHE DATI, TRATTAMENTO E INFORMAZIONE

Art. 19 – Trattamento

1. Il Consiglio adotta procedure interne per garantire che ogni trattamento di dati personali sia effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.). Tali procedure assicurano che:

a) ogni trattamento sia effettuato in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza;

b) la finalità del trattamento sia determinata, esplicita e legittima, e sia chiaramente comunicata all'atto della raccolta del dato personale;

c) l'aggiornamento dei dati sia garantito dall'ufficio responsabile del trattamento, individuato secondo il principio di competenza;

d) sia registrata e conservata evidenza della data di raccolta del dato personale, delle finalità e della base giuridica che ne legittima il trattamento, nonché della data dell'ultimo aggiornamento effettuato

2. Salvo diversa deliberazione del Consiglio, le banche dati analogiche sono conservate per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data dell'ultimo utilizzo, fatte salve specifiche esigenze archivistiche o obblighi di legge. Le banche dati digitali sono conservate secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e nel rispetto della normativa in materia di conservazione documentale, fino a eventuale delibera del Consiglio che ne disponga la dismissione o lo scarto, previa verifica della conformità alle norme archivistiche e di protezione dei dati.

3. Con apposita deliberazione, il Consiglio individua e aggiorna periodicamente l'elenco delle banche dati e dei trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, garantendo l'applicazione delle garanzie adeguate previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Individuazione delle banche dati

1. In attuazione del Codice, il Consiglio può effettuare il trattamento dei dati personali soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, organizzati in una o più banche dati, relativamente a:

- professionisti iscritti agli albi, associazioni e società professionali;
- organismi partecipati dal Consiglio, dagli Ordini o nei quali siano nominati rappresentanti del Consiglio e degli ordini;
- commissioni interne al Consiglio;
- commissioni esterne nelle quali il Consiglio nomina dei componenti; iscritti a corsi, programmi, seminari organizzati, anche indirettamente, dal Consiglio;
- profili professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- procedimenti disciplinari;
- verbali degli organi collegiali.

2. Con apposita delibera, il Consiglio può individuare ulteriori banche dati ove necessario per il più compiuto conseguimento delle funzioni istituzionali.

3. I dati personali trattati dal Consiglio possono essere comunicati a:

- federazioni ed ordini;
- consigli nazionali di ordini e collegi di altre professioni;
- organismi partecipati dal Consiglio;
- ente di previdenza della professione;
- amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 21 – Registri

Ai fini di una corretta gestione delle attività del Consiglio sono istituiti i seguenti Registri:

1. Registro delle sedute e il registro delle deliberazioni del Consiglio.
2. Registro protocollo in formato elettronico gestito dal portale Segreteria Cloud per la corrispondenza in arrivo e quello della corrispondenza in uscita.
3. Registro delle nomine;
4. Registro delle Commissioni,

I registri possono essere tenuti in forma analogica, informatica e telematica.

Art. 22 - Pubblicazioni

1. Il Consiglio può promuovere la pubblicazione di uno o più periodici a fini informativi.
2. Le pubblicazioni del Consiglio possono essere edite anche attraverso strumenti telematici, informatici o reti civiche.

Art. 23 - Trasmissione, comunicazione e diffusione

1. I dati personali trattati dal Consiglio possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati che ne facciano motivata richiesta nonché a coloro ai quali si ritiene opportuno ai fini del perseguimento delle funzioni istituzionali previa applicazione dell'istituto dell'accesso documentale e/o FOIA.
2. Il Consiglio a mezzo delle sue articolazioni organizzative, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione dei dati o documenti tra le banche dati e gli archivi del Consiglio medesimo e quelli degli ordini.
3. La comunicazione e diffusione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reti civiche in ottemperanza alle norme stabilite dal codice digitale della pubblica amministrazione
4. I soggetti di cui al comma primo del presente articolo che avanzano richiesta di accesso devono dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento, e motivare la richiesta. Salvo nei casi previsti dall'art. 3, comma II, della legge 15 maggio 1997, n. 127, se il richiedente agisce su procura o delega, quest'ultima deve recare sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, ed essere esibita o allegata in copia. Se il richiedente è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata o PEC.
6. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero con prospettazione mediante mezzi elettronici o comunque automatizzati.
7. Il Consiglio, o su sua delega generale il Presidente, può consultare il DPO nominato per richiedere un parere in merito a specifiche istanze di accesso documentale, in particolare quando le

richieste riguardano documenti contenenti dati personali sensibili o particolari, o nei casi in cui vi siano dubbi sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati. Tale consultazione, pur non obbligatoria, rappresenta una misura di garanzia ulteriore per assicurare il rispetto della normativa vigente e la tutela dei diritti delle parti coinvolte.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 - Manuali

Allo scopo di agevolare l'applicazione del presente regolamento, il Consiglio può adottare, con apposite deliberazioni, manuali che disciplinano modalità di attuazione, schemi e procedure inerenti le materie che trovano espressa disciplina nelle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 25 - Disposizioni Transitorie e Finali

1. Gli atti e i rapporti, anche contrattuali, in corso restano regolati dalle disposizioni vigenti all'atto della loro assunzione.
2. I componenti del Consiglio in ossequio ai principi ed alle regole espresse nel Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali non possono divulgare o rilasciare a persone esterne al Consiglio documenti in corso di approvazione, salvo espressa autorizzazione da parte del Presidente e/o del Consiglio. Fino alla designazione del Consigliere Tesoriere i compiti e le funzioni sono di competenza del Consigliere Segretario.

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.